

## **TI\_GERICHTE 12.1998.35 vom 28. Juli 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-07-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.35](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.35)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.35 du 28 juillet 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.35 del 28 luglio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Nel Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC), l'oggetto della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli allegati introduttivi. L'attore con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC). Dopo tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (per tante: II CCA

#### **E. 5**

E' quindi a titolo meramente abbondanziale che si rileva che la petizione poteva essere respinta anche in base alla considerazione per cui l'attrice, che vi era tenuta, non ha fornito particolari prove della congruità della propria pretesa e ha in particolare omissa la prova peritale sul tema, atteso che, contrariamente alle sue reiterate affermazioni (da ultimo: appello, punto 2, pag. 3) il quantum della stessa non è affatto rimasto incontestato, avendo al contrario il convenuto sollevato tempestive riserve circa l'importo fatturatogli, riferendosi in particolare ai minori importi previsti dal preventivo doc. 1.

#### **E. 6**

Dovendosi, come si è visto, senz'altro confermare la decisione pretorile di considerare estinta per avvenuto pagamento l'eventuale pretesa per mercedi dell'attrice, ne consegue necessariamente l'inesistenza del diritto di ritenzione invocato dall'attrice, così che deve essere pacificamente ribadito anche il giudizio sulla domanda riconvenzionale vertente sulla restituzione dell'icona di proprietà del convenuto trattenuta dall'attrice.

#### **E. 7**

L'attrice contesta infine di dovere essere astretta al pagamento dell'importo di fr. 14'873.70 in conseguenza della scadenza della validità dei lasciapassare allestiti per l'importazione dei quadri.

#### **E. 7.1**

Essa ripropone innanzitutto l'argomento formale, secondo cui vi sarebbe stata un'inammissibile mutazione dell'azione riconvenzionale per il fatto che il convenuto avrebbe dapprima postulato in causa la restituzione di documenti doganali, ed in seguito

avrebbe sostituito questa richiesta con quella della condanna dell'attrice al pagamento di una somma di denaro. La censura è tuttavia irricevibile nei termini in cui è stata proposta: l'appellante, infatti, si limita ad affermare che "si oppone una volta più a che l'azione riconvenzionale del 29 agosto 1994 venga mutata da azione petitoria ad azione creditoria per titolo di risarcimento, non essendone riuniti i presupposti fattuali e processuali" (appello, punto 9, pag. 9), il che non costituisce però valida contestazione del giudizio impugnato. La censura è peraltro infondata, non essendo affatto mutato il genere di azione -che è in entrambi i casi petitoria ( II CCA 17 ottobre 1995 in re T./W.)- mentre si è semmai trattato di una mutazione dell'azione ai sensi dell'art. 74 CPC, giustificata dal fatto che la nuova richiesta poggia sul medesimo complesso di fatti di quella precedente (art. 74 lit. a CPC).

## E. 7.2

Sul merito della questione, il Pretore con convincente motivazione (consid. 13, pag. 7 e 8) ha stabilito che la ricorrente secondo gli accordi tra le parti era competente per l'effettuazione delle pratiche doganali, e addirittura che essa era l'unica persona che poteva procedere al rinnovo dei lasciapassare. Egli ha accertato inoltre che di quanto depositato dal convenuto in dogana fr. 14'873.70 sarebbero stati resi all'attrice, che deterrebbe l'importo senza diritto e lo dovrebbe pertanto rendere al convenuto. A fronte di questi accertamenti, l'attrice, non contestando che il deposito è stato effettuato dal convenuto, si limita a riproporre l'argomento secondo cui essa non avrebbe posseduto alcun documento di passo, riproducendo letteralmente, con operazione ai limiti della ricevibilità processuale, ampi stralci della propria risposta riconvenzionale. L'argomentazione è comunque di natura formale, non potendosi addurre con successo, a fronte di un'incontestata responsabilità del corretto svolgimento delle questioni doganali, che l'asserita consegna allo spedizioniere della copia di sua competenza dei documenti doganali "a disposizione di controparte" abbia avuto per lei nelle concrete circostanze effetto liberatorio, quale invece avrebbe avuto una tempestiva consegna della documentazione al convenuto, neppure addotta dall'attrice, così come non dimostrato è il preteso avviso della disponibilità dei documenti presso lo spedizioniere. L'ulteriore affermazione di non avere percepito somme di denaro spettanti alla controparte è per contro esplicitamente smentita dalla lettera 18 aprile 1996 di cui all'incarto richiamato, dalla quale risulta al contrario il rimborso in suo favore di fr. 11'503.40, ma non anche dei fr. 3'370.30 indicati dal Pretore, corrispondenti invece all'imposta percepita per i quadri ritenuti importati in Svizzera (cfr. lettera 31 luglio 1996, pag. 2), importo che comunque deve andare a carico dell'attrice siccome pagato a seguito della sua predetta negligenza. Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 2 febbraio 1998 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 800.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario